

Bruxelles, 10 marzo 2026
(OR. en)

7179/26

ENER 117
ENV 212
TRANS 137
ECOFIN 313
RECH 114

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 marzo 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 1523 final
Oggetto:	RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 10.3.2026 recante orientamenti pratici sui servizi degli sportelli unici per l'efficienza energetica e la prestazione energetica nell'edilizia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 1523 final.

All.: C(2026) 1523 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.3.2026
C(2026) 1523 final

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10.3.2026

**recante orientamenti pratici sui servizi degli sportelli unici per l'efficienza energetica e
la prestazione energetica nell'edilizia**

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10.3.2026

recante orientamenti pratici sui servizi degli sportelli unici per l'efficienza energetica e la prestazione energetica nell'edilizia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ sancisce nel diritto dell'Unione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia da conseguirsi al più tardi entro il 2050 e impegna l'Unione a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
- (2) Il settore dell'edilizia rappresenta circa il 40 % dell'energia consumata nell'Unione e oltre un terzo delle emissioni di gas a effetto serra legate all'energia. La ristrutturazione energetica del parco immobiliare è pertanto fondamentale per conseguire l'obiettivo unionale della neutralità climatica: è necessario sia raddoppiare il tasso di ristrutturazione (attualmente pari a circa l'1 %) sia aumentare in misura sostanziale la profondità delle ristrutturazioni (ossia ottenere un consistente risparmio energetico) così da decarbonizzare completamente il parco immobiliare entro il 2050.
- (3) Il piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili ("piano d'azione")², adottato il 26 febbraio 2025 nel contesto del patto per l'industria pulita³, prevede azioni chiave volte a ridurre il costo dell'energia per le famiglie e le imprese e contribuire alla costruzione di un'autentica Unione dell'energia che porti a risultati sul piano della competitività, della sicurezza e della decarbonizzazione e garantisca che nessuno sia lasciato indietro nella transizione verso un'economia climaticamente neutra. Il piano d'azione si basa su quattro pilastri e otto azioni chiave, tra cui un'azione specifica intesa ad aumentare l'efficienza energetica e realizzare risparmi di energia, che evidenzia come l'efficienza sia un fattore imprescindibile per l'accessibilità economica dell'energia, la decarbonizzazione e la competitività industriale. La Commissione

¹ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (*GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1*).

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili. Sbloccare l'autentico valore dell'Unione dell'energia per garantire energia pulita, efficiente e a prezzi accessibili a tutti gli europei, (COM(2025) 79 final), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52025DC0079>.

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52025DC0085>.

sosterrà gli operatori di mercato e gli istituti finanziari nella promozione di un mercato unico dell'efficienza energetica che faccia compiere progressi su questo fronte.

- (4) Nella comunicazione sul piano REPowerEU del maggio 2022⁴, seguita dalla tabella di marcia del piano REPowerEU volta a porre fine alle importazioni di energia dalla Russia⁵ e dalla proposta di regolamento della Commissione europea relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche⁶, è stata sottolineata l'importanza del risparmio di energia, dell'efficienza energetica e della ristrutturazione del parco immobiliare per conseguire gli obiettivi dell'UE di sicurezza energetica e fornire a tutti energia sostenibile e a prezzi accessibili. Oltre la metà del consumo di gas in Europa è da attribuirsi agli edifici, il cui ruolo è quindi cruciale per la sicurezza energetica e l'indipendenza energetica dell'Europa.
- (5) La direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione) ("direttiva Efficienza energetica (rifusa)")⁷ fissa un obiettivo unionale vincolante di riduzione dell'11,7 % del consumo di energia primaria e finale entro il 2030. Questo obiettivo equivale a un aumento notevole del livello di ambizione per il 2030 in termini di efficienza energetica, nonché del finanziamento dell'efficienza energetica e del sostegno per responsabilizzare e assistere i cittadini nella transizione energetica.
- (6) La direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) ("direttiva Prestazione energetica nell'edilizia (rifusa)")⁸ prevede una serie di misure che aiuteranno a rafforzare strutturalmente la prestazione energetica nell'edilizia, e incoraggia gli Stati membri a istituire un quadro generale di sostegno attraverso strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, e dispositivi di assistenza come gli sportelli unici.
- (7) La ristrutturazione profonda⁹, in particolare quella che comporta migliorie generali dell'isolamento termico dell'edificio, è poco praticata nonostante sia fondamentale per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima.

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano REPowerEU (COM(2022) 230 final), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033742483>.

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Tabella di marcia per porre fine alle importazioni di energia dalla Russia (COM(2025) 440 final/2), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52025DC0440R%2801%29&qid=1747125158211>.

⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938 (COM(2025) 828 final, 2025/180(COD)), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52025PC0828&qid=1750669110360>.

⁷ Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj>).

⁸ Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (GU L, 2024/1275, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj>).

⁹ Secondo l'articolo 2, punto 20), della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia (rifusa), con "ristrutturazione profonda" si intende una "ristrutturazione che è in linea con il principio «l'efficienza energetica al primo posto», che si concentra sugli elementi edilizi essenziali e che trasforma un edificio o un'unità immobiliare: a) entro il 1° gennaio 2030, in un edificio a energia quasi zero; b) a decorrere

- (8) Le attuali politiche pubbliche intervengono sul lato della domanda principalmente attraverso requisiti normativi, campagne di sensibilizzazione, sovvenzioni pubbliche, incentivi fiscali e finanziamenti agevolati, che finora si sono dimostrati insufficienti a promuovere ristrutturazioni medie e profonde alla scala necessaria, sebbene abbiano sostenuto miglioramenti di base dell'efficienza energetica.
- (9) L'articolo 30 della direttiva Efficienza energetica (rifusa) (direttiva (UE) 2023/1791) e l'articolo 17 della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia (rifusa) (direttiva (UE) 2024/1275) riconoscono la necessità di fornire un sostegno finanziario e tecnico adeguato per mobilitare investimenti in misure di efficienza energetica e ristrutturazioni energetiche così da centrare gli obiettivi per il 2030 di efficienza energetica e di ristrutturazione degli edifici, e conseguire la neutralità climatica entro il 2050. L'articolo 17 della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia (rifusa) (direttiva (UE) 2024/1275) specifica inoltre che gli incentivi finanziari devono essere destinati in via prioritaria alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare. Inoltre, conformemente all'articolo 9 della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia (rifusa) (direttiva (UE) 2024/1275), il rispetto delle norme minime di prestazione energetica deve essere sostenuto attraverso l'assistenza tecnica e regimi di finanziamento integrati che forniscano incentivi per ristrutturazioni profonde e ristrutturazioni profonde per fasi, nonché misure volte a rimuovere gli ostacoli non economici.
- (10) L'articolo 7 della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica¹⁰ incoraggia gli Stati membri a mobilitare sostegno finanziario pubblico e privato e a fornire incentivi per gli investimenti privati nelle fonti di energia rinnovabili e nell'efficienza energetica, integrati da una consulenza ai consumatori che consenta loro di gestire meglio il consumo energetico e adottare decisioni informate sul risparmio energetico.
- (11) Per realizzare questi obiettivi è importante mobilitare ulteriori investimenti di capitale privato e colmare la carenza di investimenti. Stimolare nel mercato la domanda di efficienza energetica e ristrutturazioni edilizie è fondamentale per attrarre un maggior numero di imprese e investitori nel settore dell'efficienza energetica.
- (12) La scarsa domanda di ristrutturazioni energetiche e di miglioramenti dell'efficienza energetica, in particolare di ristrutturazioni medie e profonde, rappresenta un serio ostacolo che si frappone agli obiettivi unionali di energia pulita ed efficienza energetica.
- (13) La creazione di sportelli unici che forniscano informazioni e assistenza concreta ai cittadini lungo tutto il percorso di ristrutturazione è pertanto fondamentale per attivare e aggregare la domanda di investimenti nell'efficienza energetica e nella ristrutturazione energetica.

dal 1° gennaio 2030, in un edificio a zero emissioni". Inoltre, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 16, della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia (rifusa), "[g]li Stati membri incentivano con un maggiore sostegno finanziario, fiscale, amministrativo e tecnico la ristrutturazione profonda e la ristrutturazione profonda per fasi. Qualora non sia tecnicamente o economicamente fattibile trasformare un edificio in un edificio a zero emissioni, una ristrutturazione che si traduca in una riduzione di almeno il 60 % del consumo di energia primaria è considerata una ristrutturazione profonda ai fini del presente paragrafo".

¹⁰ Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=oj:JOC_2022_243_R_0004.

- (14) La capacità di ristrutturazione delle famiglie, in particolare quelle a basso reddito e vulnerabili, è frenata da notevoli vincoli. Tra di essi figurano priorità contrapposte nel rapporto proprietario-locatario o nel contesto della comproprietà, processi decisionali complessi, mancanza di tempo, conoscenze e risorse finanziarie e difficoltà di accesso a consulenza e strumenti finanziari ad hoc.
- (15) Spesso i locatari rinunciano ai benefici che potrebbe apportare la ristrutturazione a causa della divergenza di interessi: i proprietari sono responsabili degli ammodernamenti, ma sono scarsamente motivati a investire perché di norma non sono loro, bensì i locatari, a beneficiarne sotto forma di bollette energetiche più basse e di condizioni di vita migliori. L'incertezza insita nei contratti di locazione a lungo termine scoraggia inoltre i proprietari dal realizzare migliorie costose. È possibile allineare gli interessi di locatari e proprietari promuovendo la fiducia e rimediando alle asimmetrie informative attraverso una comunicazione chiara, servizi di consulenza indipendenti, contraenti affidabili, comunità di energia e altre iniziative guidate dai cittadini.
- (16) I numerosi benefici derivanti dai progetti di ristrutturazione energetica possono essere compromessi da difetti di qualità (ad esempio materiali scadenti, installazione impropria) e dalla mancanza di coordinamento tra i professionisti coinvolti o nell'ordine delle fasi di ristrutturazione, a causa dei quali i consumi o i costi risultano di fatto superiori al previsto oppure la ristrutturazione non è abbastanza duratura.
- (17) Gli sportelli unici sono considerati uno strumento fondamentale per sormontare i suddetti ostacoli alla ristrutturazione energetica degli edifici e per agevolare le ristrutturazioni in generale. Semplificano nella pratica l'accesso alle competenze, alla consulenza, alle imprese di ristrutturazione e ai finanziamenti. Ne sono già stati istituiti con successo in diversi Stati membri e raggiungeranno un pubblico più ampio dopo l'attuazione dell'articolo 18 della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia (rifusa) (direttiva (UE) 2024/1275) e dell'articolo 22 della direttiva Efficienza energetica (rifusa) (direttiva (UE) 2023/1791).
- (18) La diffusione su ampia scala di reti di sportelli unici a livello nazionale e locale è pertanto un modo per semplificare l'attuazione delle politiche dell'UE, assicurare che producano risultati e provvedere a che i cittadini e le imprese ricevano un sostegno adeguato..
- (19) A loro volta gli sportelli unici possono essere fondamentali per promuovere l'efficienza energetica presso le famiglie, le imprese e i servizi, in particolare nelle piccole e microimprese, contribuendo in tal modo a ridurre i costi dell'energia, rafforzare la competitività delle imprese dell'UE e, in generale, perseguire gli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima.
- (20) Come nel caso dei proprietari di abitazioni, le piccole e microimprese spesso non dispongono della capacità tecnica e delle competenze finanziarie necessarie per progettare e attuare misure di efficienza energetica. Possono avere bisogno di aiuto per accedere agli incentivi pubblici e alle offerte di finanziamento privato. Avvalersi di una consulenza e un sostegno ad hoc sarebbe loro utile per sviluppare conoscenze, aumentare la consapevolezza e orientarsi tra le decisioni tecniche, finanziarie e amministrative che devono essere prese per progettare e attuare progetti di efficienza energetica.
- (21) Oltre a fornire consulenza tecnica, amministrativa e finanziaria in materia di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia gli sportelli unici possono svolgere varie altre

funzioni. Possono fornire ai clienti e agli utenti finali informazioni e recapiti di appositi punti di contatto che possono aiutarli a capire i loro diritti, le leggi pertinenti e i meccanismi disponibili per la risoluzione delle controversie. Possono inoltre offrire servizi dedicati alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e alle persone che vivono in famiglie a basso reddito¹¹.

- (22) Nel 2024 un panel europeo di cittadini sull'efficienza energetica ha presentato alla Commissione alcune raccomandazioni in cui è evidenziato il ruolo chiave degli sportelli unici e dei servizi di consulenza sui miglioramenti dell'efficienza energetica¹².
- (23) L'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva Efficienza energetica (rifusa) (direttiva (UE) 2023/1791) impone agli Stati membri di istituire sportelli unici o meccanismi analoghi volti a fornire consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria in materia di efficienza energetica ai clienti finali e agli utenti finali, in particolare ai clienti domestici e ai piccoli utenti non domestici, comprese le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese. L'articolo 22, paragrafo 6, della direttiva Efficienza energetica (rifusa) (direttiva (UE) 2023/1791) impone alla Commissione di fornire agli Stati membri orientamenti per lo sviluppo degli sportelli unici al fine di creare un approccio armonizzato in tutta l'Unione. Gli orientamenti menzionati nella suddetta disposizione sono intesi a incoraggiare la cooperazione tra gli enti pubblici, le agenzie per l'energia e le iniziative di tipo partecipativo.
- (24) Gli orientamenti dettagliati che figurano nell'allegato della presente raccomandazione illustrano i servizi, i modelli, le strutture di governance e le esperienze degli sportelli unici esistenti in tutta l'UE, con l'obiettivo di promuovere buone pratiche e validi approcci comuni in tutta l'UE. Gli orientamenti dettagliati e la presente raccomandazione sottolineano l'importanza di radicare i servizi degli sportelli unici nel contesto locale e culturale e di sfruttare al meglio la cooperazione con gli enti pubblici e le agenzie per l'energia a livello nazionale, regionale e locale.
- (25) Gli orientamenti evidenziano anche il contributo positivo delle comunità di energia e delle iniziative commerciali o guidate dai cittadini, che possono avere impatto significativo al pari delle iniziative pubbliche.
- (26) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia (rifusa) (direttiva (UE) 2024/1275), gli Stati membri devono assicurare l'istituzione e il funzionamento di strutture di assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici inclusivi per la prestazione energetica nell'edilizia, rivolti a tutti gli operatori coinvolti nella ristrutturazione degli edifici, compresi i proprietari delle abitazioni, gli operatori amministrativi, finanziari ed economici, quali le PMI comprese le microimprese. Questo compito dovrebbe essere svolto in cooperazione con le autorità competenti e, se del caso, con portatori di interessi privati.
- (27) Nei loro piani nazionali di ristrutturazione degli edifici, nell'ambito della rassegna delle politiche e delle misure pianificate e attuate, gli Stati membri sono tenuti a

¹¹ Gli sportelli unici possono far parte degli sportelli generali di informazione dei consumatori e fornire informazioni in merito ai loro diritti, alla legislazione applicabile e ai meccanismi di risoluzione delle controversie a loro disposizione, in materia non solo di efficienza energetica ma anche di gas naturale (ad esempio sostegno per l'abbandono graduale di questa fonte di energia); forniscono inoltre consulenza sulle opzioni di riscaldamento sostenibili, sull'accesso alle energie rinnovabili o sulla creazione di una comunità di energia.

¹² Raccomandazioni finali, panel europeo di cittadini sull'efficienza energetica, https://citizens.ec.europa.eu/european-citizens-panels/energy-efficiency-panel_it.

riferire in merito alla creazione degli sportelli unici o di meccanismi analoghi per la prestazione di consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria a norma dell'articolo 18 della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia (rifusa) (direttiva (UE) 2024/1275).

- (28) Altri strumenti enunciati nella direttiva Prestazione energetica nell'edilizia (rifusa) (direttiva (UE) 2024/1275) sono intesi a semplificare le ristrutturazioni e a garantire che i proprietari degli edifici ricevano informazioni affidabili sulle soluzioni più efficaci sotto il profilo dei costi, adattate alle specificità dei loro edifici e alle loro esigenze. Conformemente all'articolo 12 della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia (rifusa) (direttiva (UE) 2024/1275), entro il 2026 gli Stati membri devono istituire sistemi nazionali per il passaporto di ristrutturazione degli edifici al fine di orientare i proprietari di edifici nelle loro ristrutturazioni per fasi verso edifici a emissioni zero. Conformemente all'articolo 19 della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia (rifusa) (direttiva (UE) 2024/1275), gli attestati di prestazione energetica ("APE") devono contenere raccomandazioni per migliorare, in modo efficace in funzione dei costi, la prestazione energetica dell'edificio. L'articolo 19 prevede inoltre che i proprietari di edifici con una classe di certificazione energetica molto bassa siano invitati a contattare uno sportello unico.
- (29) A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva Efficienza energetica (rifusa) (direttiva (UE) 2023/1791), la Commissione è tenuta ad assistere gli Stati membri nella messa a punto o nel rafforzamento dei meccanismi di assistenza allo sviluppo di progetti esistenti a livello nazionale, regionale o locale per incrementare gli investimenti nell'efficienza energetica. A tal fine la Commissione dovrebbe fornire assistenza, tra l'altro, per l'istituzione di sportelli unici a sostegno degli interventi di efficienza energetica e delle ristrutturazioni energetiche nel contesto del sottoprogramma Transizione all'energia pulita di LIFE e del meccanismo di assistenza energetica europea a livello locale (ELENA), o di altri strumenti/iniziative di assistenza tecnica disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Quando attuano le presenti raccomandazioni sull'istituzione degli sportelli unici per l'efficienza energetica e la prestazione energetica nell'edilizia, gli Stati membri dovrebbero seguire gli orientamenti pratici che figurano nell'allegato.

Fatto a Bruxelles, il 10.3.2026

Per la Commissione
Dan Jørgensen
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità
COMMISSIONE EUROPEA